

Condizioni Contrattuali Generali (CCG) per la collaborazione tra Swissgrid e le agenzie di collocamento

1. Campo di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Contrattuali Generali (CCG) si applicano a tutte le transazioni e le attività tra le agenzie di collocamento e Swissgrid SA (di seguito «Swissgrid»), salvo ove sia in vigore un accordo separato ai sensi del punto 1.3.
- 1.2. Le presenti CCG si considerano integralmente accettate dall'agenzia di collocamento nel momento in cui quest'ultima invia le candidature a Swissgrid (tramite lo strumento di gestione delle candidature). Le Condizioni Contrattuali Generali dell'agenzia di collocamento (comprese quelle precedentemente concordate) sono espressamente escluse.
- 1.3. Le presenti CCG non si applicano al reclutamento di personale con retribuzione in base al mandato (contratto separato). Le persone attualmente impiegate da Swissgrid sono escluse dal programma di reclutamento del personale.

2. Ambito delle prestazioni e obblighi dell'agenzia di reclutamento

- 2.1. L'agenzia di collocamento comunica a Swissgrid le persone in cerca di lavoro il cui profilo pare adatto al posto vacante presso Swissgrid.
- 2.2. L'agenzia di collocamento invia un dossier completo (descrizione della persona che cerca lavoro, comprese le aspettative salariali, copia del CV con i dati di contatto, tutti i certificati, i diplomi e gli altri documenti rilevanti per la candidatura) tramite lo strumento di gestione delle candidature e conferma di aver verificato personalmente l'idoneità della persona in base all'annuncio di lavoro.
- 2.3. L'agenzia di collocamento garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie da parte dell'ufficio cantonale del lavoro e, se richiesto, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per i servizi di reclutamento. L'agenzia di reclutamento dovrà presentare tali autorizzazioni su richiesta.

3. Onorario di reclutamento

- 3.1. Swissgrid si impegna a versare un onorario all'agenzia di collocamento se Swissgrid assume una persona in cerca di lavoro reclutata dall'agenzia di collocamento entro sei mesi dalla presentazione del dossier di candidatura per la posizione offerta (contratto di lavoro firmato da entrambe le parti) e se la persona in cerca di lavoro ottiene effettivamente il posto di lavoro.
- 3.2. Non è dovuto alcun onorario di reclutamento se una persona in cerca di lavoro si candida di propria iniziativa per altre offerte di lavoro presso Swissgrid e viene assunta.

- 3.3. Se il dossier di candidatura di una persona in cerca di lavoro viene presentato da più agenzie di collocamento, l'agenzia di collocamento il cui dossier di candidatura viene ricevuto per primo da Swissgrid avrà diritto all'onorario di reclutamento.
- 3.4. L'onorario di reclutamento è calcolato come segue (in ogni caso a partire dalla retribuzione annua lorda al momento dell'assunzione (100%) e senza bonus o benefit o altre prestazioni aggiuntive comparabili):
- Fino a CHF 100 000: 12%
 - Fino a CHF 120 000: 14%
 - Fino a CHF 150 000: 16%
 - A partire da CHF 150 001: 18%
- I pagamenti una tantum, come i contributi per la formazione o altre remunerazioni, non rientrano nella retribuzione annua lorda. Per le posizioni a tempo parziale, l'onorario di reclutamento è ridotto in base al grado di occupazione. L'onorario di reclutamento copre tutti i servizi forniti dall'agenzia di collocamento.
- 3.5. Se Swissgrid è tenuta a pagare l'onorario di reclutamento, l'agenzia di collocamento lo fatturerà a Swissgrid, indicando l'IVA separatamente. La fattura sarà saldata entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Rimborso dell'onorario di reclutamento

- 4.1. L'agenzia di collocamento deve rimborsare l'onorario di reclutamento a Swissgrid entro 30 giorni dalla notifica, se:
- la persona in cerca di lavoro o Swissgrid interrompe il rapporto di lavoro durante il periodo di prova o la persona in cerca di lavoro non supera il CSP (controllo di sicurezza relativo alle persone): 75%
 - l'agenzia di collocamento nasconde informazioni che, se rese note, non avrebbero dato luogo all'assunzione o di cui l'agenzia di collocamento avrebbe dovuto essere a conoscenza se avesse controllato attentamente i dati relativi alla persona in cerca di lavoro: 100%.

5. Obbligo di diligenza, riservatezza e protezione dei dati

- 5.1. L'agenzia di collocamento si impegna a prestare la massima attenzione nella fornitura dei propri servizi e a rispettare pienamente le regole professionali e gli standard del settore applicabili.
- 5.2. Tutte le informazioni, i documenti e i dati personali affidati all'agenzia di collocamento nell'ambito delle sue attività di reclutamento per Swissgrid, indipendentemente dalla forma in cui vengono divulgati, devono essere trattati in modo confidenziale (di seguito «informazioni confidenziali») e possono essere utilizzati solo nell'ambito del reclutamento per Swissgrid. Le informazioni confidenziali possono essere trasmesse a terzi solo previo consenso scritto di Swissgrid.
- 5.3. Le informazioni sulle persone devono essere irrevocabilmente distrutte e cancellate al termine del processo di reclutamento.
- 5.4. L'agenzia di collocamento rimane vincolata alla riservatezza per i cinque anni successivi alla conclusione della procedura di candidatura (contratto di lavoro firmato da entrambe le parti).
- 5.5. Tutte le informazioni e i dati divulgati nel corso del reclutamento devono essere protetti da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

6. Diritto applicabile e foro competente

- 6.1. Tra l'agenzia di collocamento e Swissgrid si applica il diritto svizzero per tutte le questioni relative al reclutamento con retribuzione in base al successo.
- 6.2. Il foro competente esclusivo è Aarau.

7. Entrata in vigore

- 7.1. Le presenti CCG entrano in vigore il 1° gennaio 2025.
- 7.2. Swissgrid si riserva il diritto di modificare le presenti CCG in qualsiasi momento. Ai nuovi dossier presentati si applica la versione attuale delle presenti CCG.